Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO TEL. 081953364 Fax 0815162991
CELL. 328.9542434
Pec avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per: la sig.ra **Sabrina Oricchio**, nata a Buonabitacolo (SA) il 01.01.1975 e residente in Salerno alla via Luigi Angrisani, 23, CF: RCCSRN75A41B266E, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maddalena Sisinni C.F. SSNMDL78T50E919Q, PEC avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it e dall'avv. Giorgio Sacco, C.F. SCCGRG51R24A271G, pec giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it, e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Sacco sito in Bologna alla via San Felice, 6, come da procura allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001 (i quali, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 089 2961654 ovvero agli indirizzi di p.e.c.: avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it; giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it);

-ricorrente-

Contro: **MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici siti in via G. Reni, 4, è domiciliato per legge;

-Resistente –

E **contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, – Direzione Generale – in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t.,** corrente in Bologna alla via de' Castagnoli, 1, CF 80062970373, PEC drer@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici siti in via G. Reni, 4, e' domiciliato per legge;

-Resistente-

E **contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, PEC** csabo@postacert.istruzione.it, **in persona del Direttore Generale e legale rapp.te**

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

p.t., corrente in Bologna alla via de' Castagnoli, 1, CF 80071250379, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici siti in via G. Reni, 4, è domiciliato per legge;

-Resistente-

E nei confronti di Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

-potenziali resistenti-

OGGETTO: Reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Bologna classe di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) ed inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Bologna Scuola Primaria (EEEE) per il triennio 2014/2017 al fine di poter partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.

****

La sig.ra Sabrina Oricchio espone:

1. Ha conseguito durante l'a.s. 1995/1996 il diploma di maturità magistrale (all. n. 1) nonché l'abilitazione all'insegnamento nella scuola infanzia (AAAA) mediante concorso ordinario per esami e titoli indetto ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale (autocertificazione di abilitazione -all. n. 2)
2. In virtù dell'abilitazione concorsuale conseguita è stata inserita dall'anno 2002 e fino all'anno 2008 nelle graduatorie permanenti poi ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo, relative alla provincia di Bologna, per la sola classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) (Fascia III) con punti 121 (all. n.3 - graduatoria provinciale definitiva scuola materna di Bologna),
3. Tuttavia per i successivi anni ha omesso (poiché in ritardo sulle procedure indette) di presentare domanda di aggiornamento delle GAE, omissione che le ha provocato la sanzione della cancellazione dalla graduatoria de qua;
4. Non ha mai manifestato una volontà in sintonia con l'esclusione\cancellazione dalle GAE, né mai ha ricevuto per tutti gli aggiornamenti disposti alcuna comunicazione di cancellazione e\o esclusione da parte del MIUR;
5. Tutte le esclusioni sono avvenute senza alcuna formale comunicazione da parte dell'Amministrazione.
6. Di aspirare altresì ad essere inserita per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno essendo

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

abilitata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 25 marzo 2014, alla professione docente anche in virtù di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

7. Di essere insegnante precaria (all. n. 4- autocertificazione per i servizi prestati) ma di non avere mai potuto chiedere ed ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) (cd. GAE, così trasformate con art. 1 comma 605 lett. C l. n. 296/2006), in quanto il MIUR, nei decreti ministeriali emanati in successione fino al D.M. n. 235/2014, ha sempre escluso la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti col vecchio ordinamento, ovvero entro l'anno scolastico 2001/2002;
8. Con atto adottato in data 31/01/2014, la Commissione Europea ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.
9. Il DPR 25 marzo 2014, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) del 5 giugno 2013, ha riconosciuto, esplicitamente a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997 e dell'art. 197 del TU 297/1994.
10. Con nota tecnica n. 2198 del 30/06/2015, il Ministero ha disposto l'inserimento nelle GAE a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 destinatari di un provvedimento giurisdizionale favorevole, e con riserva, invece, di quelli aventi un mero procedimento giudiziale pendente.
11. Successivamente il Ministero, con circolare n. 0019621 del 6/7/2015, è ritornato sui suoi passi, e ha previsto: - da una parte, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a pieno titolo dei soli soggetti destinatari di sentenze favorevoli a definizione della relativa controversia, e con riserva, invece, dei soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli; - dall'altra, l'esclusione dalle predette graduatorie di quanti, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non possono invocare alcun provvedimento (neanche di natura cautelare) favorevole in pendenza di giudizio o che, addirittura, non hanno impugnato il DM 235/2014 in sede giurisdizionale.
12. Il ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015, ha stabilito, infine, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nelle GAE entro il 1 settembre 2015 (c.d. piano straordinario di assunzioni).
13. L'istante è stata esclusa dalla partecipazione alle fasi A, B e C del piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato di cui al c. 98 L. 107/2015 in quanto non ha accesso alla piattaforma web "Istanze on line" per l'inserimento nelle graduatorie permanenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Salerno per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014-2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 e successive mod.

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

14. L'odierna istante, pertanto, pur avendone diritto è rimasta "esclusa" dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo.

Queste le circostanze di fatto.

****

MOTIVI IN DIRITTO

PRELIMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 25840/2016 del 15.12.2016** *"...ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio...se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario...".*
- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** "*In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di* ***inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti****, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi,* ***in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili****, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*
- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "*In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola,* ***con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297****, e successive modificazioni,* ***la giurisdizione spetta al giudice ordinario****, venendo in questione*

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ***di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi****, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";* (all. n. 8).

- **TAR Lazio, Roma, Sez. III *Bis*, n. 4337 del 19.4.2014** *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994,* ***caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti*** *(anche derivanti dalla partecipazione a concorsi),* ***la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili;*** *infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali* ***sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario*** *sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."*
- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** *"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)"*.*

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene** chiesto **l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie** ad esaurimento nella parte in cui, **non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.** Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11,**

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

comma 6, stabilisce ***"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".***

*** *** ***

I. SULLA LEGITTIMITA' DEL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA

La questione discende dalla trasformazione delle graduatorie di cui alla l. n.124/1999 da graduatorie permanenti in graduatorie "ad esaurimento".

Con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), infatti, tali graduatorie si trasformarono in graduatorie "ad esaurimento", prevedendo però una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento nelle graduatorie medesime. ("*Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria*" (*cfr. art.. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006*).

Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con l. 4 giugno 2004, n. 143) che all'art.1, comma 1- *bis,* aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire *"su domanda dell'interessato".*

La mancata presentazione della domanda comportava una cancellazione *temporanea* dalla graduatoria. Infatti, "*A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*" (cfr. art.1, comma 1-*bis*, l. cit.).

Con ogni evidenza, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di "alleggerire" le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati.

Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato.

La successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti.

In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, l'Amministrazione emanava il D.M. n.42/2009 che invece precludeva agli aspiranti già iscritti di ottenere il reinserimento. Veniva pertanto impugnato il suddetto decreto di fronte al Giudice Amministrativo che ne sanciva l'illegittimità *in parte qua* con sentenze **Tar Lazio, sez.III bis, n. 21793 del 30 giugno 2010** e **Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014**. Il Collegio ha osservato che, qualora dalla mancata presentazione della domanda dovesse derivare la cancellazione "perenne" dalla graduatoria, il decreto ministeriale avrebbe dovuto

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

prevedere l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento gli effetti della legge n. 143/2004, "*avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima*"(**Tar Lazio, sez.III bis, sentenza n. 21793 del 30 giugno 2010**). Nello stesso senso, **Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014,** conferma **Tar Lazio, sez.III bis, sentenza n. 21793 del 30 giugno 2010**). Il massimo organo di giustizia amministrativa ha fondato la sua decisione sui parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonchè sulla base dei principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990 (partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo).

Come si è visto, l'art.1, comma 1-bis l. n.143/2004 consente il reinserimento a domanda dei docenti provvisoriamente cancellati dalla graduatoria.

Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.

Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla "blindatura" delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati.

E a tale interpretazione sono giunte le sentenze del TAR Lazio (tra le ultime in ordine di tempo la N. 9821/2016 del 17.09.2016) e, soprattutto, della Corte Costituzionale, le quali hanno espressamente riconosciuto che "*la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze drasticamente limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali*" (Corte Costituzionale nr.41\2011). E sul punto altrettanto rappresentativa è la pronuncia del Consiglio di Stato che così sentenzia: "*l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perchè non debitamente partecipata*" (Consiglio di Stato nr.3658 del 14 luglio 2014).

Anche la giurisprudenza ordinaria è orientata in senso favorevole al riconoscimento del diritto al reinserimento. La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 90/2016 del 28.01.2016 (all. n. 5) ha confermato la sentenza n. 596/2015 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 23.06.2015 che ricorda al MIUR che "*il reinserimento di un docente in una posizione già precedentemente ricoperta nelle graduatorie di interesse è espressamente permesso e regolato dall'art. 1 c. 1 bis l. n° 143/2004, nella parte in cui prevede che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine, nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*" e ha anche osservato come "*con sentenza n. 3658 del 14.7.2014 il Consiglio di Stato ha annullato, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il citato DM*

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

42/2009 nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". (sentenza n. 596/2015 Tribunale di Pescara del 23.06.2015; Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, Sent. 47320 del 19 novembre 2015; Sentenza n. 6388/2015 dell'08 luglio 2015 del Tribunale di Napoli; sentenza n. 357/2016 del Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, pubblicata in data 15.06.2016).

Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 198/2015 di pieno accoglimento, rileva "*come le ragioni della ricorrente siano state recepite dal Giudice Amministrativo che con motivazioni giuridicamente ineccepibili ha ritenuta l'illegittimità sotto vari profili del D.M. 42\09*", richiamando gli stessi precedenti già citati, dunque, il Giudice chiarisce che "*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio. Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata*".

E poi anche il Tribunale di Pavia (con sentenza dell'8 maggio 2015) e quelli di Enna (con ordinanza cautelare depositata il 9 luglio 2015 RGN 449/2015– all. n. 6) e di Salerno (con ordinanza n. 22794/2016 del 25.08.2016 - all. n. 7), questa volta in sede d'urgenza, hanno dichiarato l'illegittimità del depennamento dei docenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per non aver presentato domanda di aggiornamento.

Il Giudice del lavoro di Enna ha rilevato che "*deve ritenersi illegittima la mancata previsione di un obbligo a carico dell'Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle GaE che avessero omesso di presentare la domanda di aggiornamento, dell'onere di presentare la domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime*".

In ogni caso, il Tribunale di Enna ha comunque rilevato che i docenti depennati dalle graduatorie "*hanno diritto ad essere reinseriti nelle stesse in occasione della procedura di aggiornamento successiva alla cancellazione stessa, tenuto conto che la legge 143/2004 sul punto è pienamente vigente*".

Alla medesima conclusione è giunto anche il Tribunale di Salerno che riguardo al fumus boni iuris ed al periculum in mora ha così disposto: "*...l'adottata esclusione omette di tener conto della statuizione contenuta nel comma 1 bis dell'art. 1 del d.l. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da*

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Peraltro ***non sarebbe conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso****. Proprio sul punto, la legge n. 107/2015 e lo stesso decreto direttoriale del 17 luglio 2015 del Miur espressamente normano i casi di rinuncia espressa alla proposta di assunzione da acquisire da parte degli uffici scolastici territoriali nei dieci gg. Dalla convocazione del docente per la proposta di assunzione straordinaria, con ciò ritenendosi definitivamente sancito il principio che la rinuncia è un atto espresso dalla parte e che l'amministrazione non può ricavare aliunde. Altresì sussiste il requisito del periculum in mora rinvenibile nella perdita di efficacia, ai fini dell'assunzione, delle graduatorie permanenti ad esaurimento".*

Anche per il Tribunale di Monza è illegittima la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento a seguito di mancata presentazione della domanda.

Con sentenza depositata il 4 dicembre 2015 con sentenza n. 642/2015, il giudice del lavoro di Monza ha infatti dichiarato il diritto di una docente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo illegittimo il depennamento disposto dall'amministrazione scolastica. Il Tribunale di Monza ha evidenziato che la normativa è chiara nel senso di consentire, su apposita domanda presentata dall'interessato entro un determinato termine, non solo la permanenza, bensì anche i reinserimenti in graduatoria. Secondo il giudice del lavoro infatti, essendo fatta salva la possibilità di reinserimento in GaE dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza/aggiornamento per un certo triennio non può dunque derivare il depennamento definitivo.

E, d'altro canto, la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

La sentenza precisa che "*tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime". In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di 'nuovi inserimenti'". "Di contro* – continua la sentenza - *la possibilità di "reinserimento" è espressamente prevista appunto dall' art. 1, comma 1 bis, della legge 143, e ciò coerentemente con la testé già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all'esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione*". (cfr. in tal senso Trib. Frosinone proc. n. 7414/14, Trib. Cosenza, proc. n. 5382/14, Tribunale di Napoli, proc. n. 2779/15,

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

sentenza dell'8 luglio 2015, Tribunale di Pavia, sentenza n. 143 del 6 agosto 2015, Tribunale di Pescara, sentenza n. 874 del 6 novembre 2015, Tribunale di Pescara, sentenza n. 882 del 10 novembre 2015, Tribunale di Monza, sentenza n. 642 del 4 dicembre 2015, Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n.64 del 20 gennaio 2016).

Tali pronunce sono perfettamente coerenti con il sistema normativo vigente, in subjecta materia, perchè si ripete che i D.M., succedutisi nel tempo e che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, **non hanno mai previsto espressamente l'invio di alcuna specifica comunicazione da parte dell'amministrazione scolastica a coloro che erano già inclusi nella medesima in relazione all'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultimo**. Ebbene, la mancanza di tale previsione, risulta fortemente lesiva dei diritti dei docenti precari inclusi nella graduatoria ad esaurimento, come già evidenziato dalla giurisprudenza con specifico riferimento al **DM n.42 del 08 Aprile 2009, il quale è stato ritenuto *"..illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli uffici scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di essere informati circa gli effetti dell'omissione, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima*". (TAR Lazio Sez.III bis sentenza n.27460 del 21 luglio 2010).**

Si ribadisce ancora una volta che l'illegittimità del D.M. in questione, e dunque anche degli omologhi successivi DM n.44\2011 e 235\2014 è stata ravvisata dal Giudice Amministrativo con riferimento alla violazione degli art. 3, 4 e 97 della Costituzione, in quanto "*la manifestazione di volontà circa la permanenza risulta irragionevole laddove tale scelta sia stata già espressa in passato*" (TAR Lazio Sez.III bis sentenza n.27460\2010). Correttamente è stato poi affermato che "*la loro volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole*". Tale decisione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato secondo cui "*non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente, che già figura in graduatoria, a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata ed ulteriore manifestazione di detta volontà*" (Consiglio di Stato sentenza nr.3658 del 14 luglio 2014). Con ordinanza del 3 Aprile 2015, il Consiglio di Stato ha ribadito che " ***è compito dell'Amministrazione competente comunicare al singolo docente, già inserito negli anni precedenti all'interno delle Graduatorie a Esaurimento, il termine ultimo entro il quale è obbligato a presentare domanda di aggiornamento e, che non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati*".**

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

Pertanto alla luce della corretta e costituzionalmente orientata interpretazione fornita dalla giurisprudenza, appare chiaro che risulta inammissibile considerare la mancata presentazione della domanda di aggiornamento, quale volontà effettiva del docente di essere depennato da dette graduatorie. Soprattutto, laddove l'Amministrazione non abbia informato il docente delle rovinose conseguenze. Dunque, considerato che l'Amministrazione scolastica non ha reso edotti i docenti, come l'odierna ricorrente, circa gli effetti dell'inerzia in ordine alla riproposizione della domanda, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie a esaurimento 2014\2017 per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) risulta ed è incorreggibilmente illegittima. In sintesi alla luce dell'intervenuto mutamento della natura delle graduatorie di cui discute, ovvero da "permanenti" a "esaurimento", non può essere previsto il depennamento definitivo nel caso di mancato aggiornamento, dovendosi prevedere, comunque, "*l'assegnazione ai docenti interessati a permanere nelle graduatorie a esaurimento, di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi*".

Ciò significa che coloro che erano già presenti, e la ricorrente lo era, non necessariamente avevano l'obbligo di dover confermare, tramite domanda di aggiornamento, la loro presenza.

II. IN MERITO AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ALL'ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 235/2014.

Il sistema, così come delineato dagli artt. 399 e ss. del D. Lgs. n. 297/94, come modificato dalla Legge N. 124/99, si incentra sul cd. doppio canale, in forza del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per la metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Decreto Legislativo n. 297/94, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico. Con la riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. n. 341/90, alla procedura selettiva potevano accedere solo i candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari. Tale sistema, tuttavia, ha sempre mostrato i suoi limiti nell'attuazione, in particolar modo a causa della mancata indizione di concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria. I percorsi universitari e post- universitari disciplinati dalla legge n. 341/90 sono stati avviati con estremo ritardo e nel 1999 è stato indetto l'ultimo concorso abilitante, secondo il precedente regime, al quale prendeva parte un numero cospicuo di candidati poi risultati idonei. Successivamente al concorso indetto nel 1999 e per oltre un decennio, non è stata avviata più alcuna procedura selettiva per il personale docente, consentendo ai docenti che si sono abilitati secondo le nuove procedure ad inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. E' d'uopo, inoltre, ribadire che i suddetti inserimenti in graduatoria sono avvenuti senza alcuna corrispondenza con la programmazione di disponibilità dell'organico dell'Amministrazione Scolastica. Orbene, è evidente che la terza fascia delle graduatorie permanenti è stata il naturale approdo di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento innanzi

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

indicato. In seguito, a causa dell'ampliamento delle graduatorie e della impossibilità di indire un concorso, il legislatore interveniva con l'art. 1, comma 605 lett. c) e 607 della legge 296/2006, disponendo "*al fine di dare una adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione... le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007 – 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...*". La suindicata norma è chiara, **le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento facendo salvo i docenti già in possesso dell'abilitazione**, restando, invece, precluso ogni accesso ai docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Nel caso de quo **l'illegittimità è evidente se si pensa che la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, cioè prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento,** ma le è stato precluso l'accesso alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento sulla base dell'erroneo presupposto secondo il quale il Diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 non avesse valore abilitante. Quanto finora detto è stato per la prima volta riconosciuto da un Decreto del Presidente della Repubblica sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2014 del 11.09.2013 che in merito asserisce "*prima della laurea in Scienze della Formazione il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola primaria)* ***dovevano considerarsi abilitanti****, secondo l'art. 53 R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012...*".

III. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Una svolta in ordine al valore abilitante del suddetto diploma magistrale è stata data con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973 del 2015** che ha riconosciuto la spettanza dei Diplomati Magistrali entro l'anno scolastico 2001 – 2002 ad essere inseriti nelle GAE. La suddetta sentenza non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa specialmente nella parte in cui il Consiglio di Stato afferma "*...**non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie***

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

riservate ai docenti abilitati in quanto tali....*Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...".*

IV. EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014.

La dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita da atti regolamentari ed atti generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità. Gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. In tal senso la Cassazione ribadisce che *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva oblazione, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"* **(Cassazione Civile Sez. I, 13.03.1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573).**

Per mero tuziorismo si cita, inoltre, il TAR Campania che, in una recente pronuncia ribadisce, in caso di annullamento di atti generali ed indivisibili, **la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal comma 132, art. 1 L. n. 311/2004 e confermato dal comma 6, art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che "*la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi..... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità ed al buon andamento, di par condicio e favor partecipationis*" (TAR Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza del 07.09.2012 n. 3811).

Orbene, quanto innanzi detto non lascia dubbi che la suindicata sentenza del Consiglio di Stato n.

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

1973/2015 giovi anche all'odierna ricorrente. La sentenza del Consiglio di Stato ha spianato la strada alla recentissima giurisprudenza del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro che, attraverso provvedimenti emessi in via cautelare, si è dichiarato del tutto favorevole all'accoglimento delle domande volte all'inserimento nella terza fascia delle GAE di ricorrenti in possesso di diploma magistrale ottenuto entro l'anno scolastico 2001-2002. (**Tribunale di Pordenone**, con ordinanza cautelare n. 1016 del 20.07.2015 e del 11.06.2015; **Tribunale di Frosinone**, con ordinanza del 14.07.2015; **Tribunale di Como**, con ordinanza cautelare del 29.07.2015, emessa inaudita altera parte; **Tribunale di Salerno sentenze** nn. 1319/16, 1320/16, 1321/16, 1322/16 e 1323/16 e nn. 1629/16 e 1630/16).

V. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002: **Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) ordinanza n. 1/2016 del 27.04.2016**:

Il 27 aprile 2016 si è tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nel medesimo giorno è stata emessa anche l'ordinanza con cui i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

L'ordinanza emessa dai giudici della Plenaria (la n. 1/2016) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in Gae.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che "*non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento*".

VI. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE RICONOSCIUTO DAL MIUR

Proprio il Miur sul suo sito internet (URP del MIUR) dichiara che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) è titolo abilitante all'insegnamento.

VII. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER PER l'ILLEGITTIMA CANCELLAZIONE DALLE GAE SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA MANCATA INCLUSIONE NELLE GAE SCUOLA PRIMARIA.

E' facilmente intuibile il danno subito dalla ricorrente per l'illegittima cancellazione dalla III fascia delle

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

graduatorie ad esaurimento classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e per il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) atteso che, la sua mancata inclusione, non le ha permesso di rientrare nei piani di assunzione in ruolo. Basti pensare che già con la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento la legge n. 296/2006 all'art. 605, co. 1 aveva previsto un piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007 – 2009, per complessive 150.000 unità. La ricorrente, è stata esclusa dal predetto piano di assunzioni perchè, a causa dell'illegittimo comportamento del M.I.U.R. che non ha riconosciuto il diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001 – 2002 come un titolo abilitante, non è stata inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Tale esclusione potrebbe nuovamente ripetersi in quanto con il nuovo piano di assunzioni la ricorrente si vedrebbe esclusa per non esser inserita nella graduatoria ad esaurimento.
In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari al reinserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

VIII. SUL PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

Quanto finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se il ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.
In merito al *periculum in mora* va considerato che è in *re ipsa* atteso che, **sono partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della Legge n. 107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola) nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012.** Inoltre, per lo stesso a.s. il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall'a.s. 2016/2017, questi posti sono confluiti nell'organico dell'autonomia e ne costituiscono i posti per il potenziamento.
La prima fase del piano straordinario si è conclusa con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Per

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni.

La suddetta Legge n. 107 del 13.07.2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con decreto del M.I.U.R. n. 82 del 24.09.2012;

- gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, **è concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento.** E' evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile alla ricorrente che si vedrebbe nuovamente esclusa dalla possibilità di essere assunta a tempo indeterminato.

In merito al *fumus boni iuris* si ritiene che la fondatezza della domanda appaia provata in quanto:

- Il D.M. nr.42 del 8 aprile 2009 è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di essere informati circa gli effetti dell'omissione, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato.
- E' già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro all'a.s. 2001/2002. **Il Consiglio di Stato, come innanzi detto, ha ribadito con chiarezza che *"non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante".***

Alla luce di quanto finora detto, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente ove l'Ill.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente alla ricorrente stessa gli effetti di un giudizio di merito.

Tanto considerato in fatto ed in diritto, la parte ricorrente *ut supra* rapp.ta e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora:*

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE del D.M. nr.42 del 8 aprile 2009 nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di essere informati circa gli effetti dell'omissione,

- **dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (III Fascia) per il triennio 2014\2017 classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)** nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente ed emettere i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell'Amministrazione sopra individuata, quale resistente nel presente procedimento, con conseguente disapplicazione e\o annullamento degli atti amministrativi di esclusione e di ogni altro provvedimento presupposto e\o connesso e\o conseguente, dichiarando l'illegittimità della esclusione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bologna.

- **PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE** del Decreto MIUR n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia: - delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bologna; - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente.

- **dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (III Fascia) per il triennio 2014\2017 classe di concorso Scuola Primaria (EEEE)** e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valida per gli anni scolastici 2014-2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *istanze on line",* o, comunque in subordine, consentendone la produzione in via cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la predetta domanda e dunque inserire la ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento e relativi

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO TEL. 081953364 Fax 0815162991
CELL. 328.9542434
Pec avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

elenchi a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. *235/2014;*

- quanto sopra **CON EFFETTO RETROATTIVO** dalla data di approvazione delle GAE, o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,

- dichiarare l'illegittimità della esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento della Provincia di Bologna e per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente al **reinserimento nella Graduatoria ad Esaurimento (III Fascia) per il triennio 2014\2017 classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)** nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

- per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute a provvedere all'immediato reinserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria ad esaurimento valida per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dalla data della loro approvazione ovvero, in subordine dalla data della domanda giudiziale e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla ricorrente, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.
E ancora previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,

- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di **inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014-2017,** nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia della graduatoria ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014;

- condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dalla data della approvazione ovvero, in subordine, dalla data della domanda giudiziale e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla ricorrente, applicando la

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO TEL. 081953364 Fax 0815162991
CELL. 328.9542434
Pec avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

- Condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.

******

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

****

Si producono i seguenti documenti:

1. diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1995/1996;
2. autocertificazione abilitazione insegnamento scuola infanzia;
3. Graduatoria ad esaurimento provincia di Bologna Scuola Infanzia anno 2007 e anno 2008;
4. Autocertificazione servizi prestati
5. Corte d'Appello di L'Aquila Sentenza n. 90/2016;
6. ordinanza emessa in data 08.07.2015 dal Tribunale di Enna– sez. Lavoro;
7. ordinanza n. 22794/2016 emessa in data 25.08.2016 dal Tribunale di Salerno– sez. Lavoro;
8. diploma di maturità classica.

Bologna, lì 15.02.17

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giorgio Sacco

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO TEL. 081953364 Fax 0815162991
CELL. 328.9542434
Pec avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti avv. Maddalena Sisinni e avv. Giorgio Sacco quali procuratori e difensori della ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente:

a) al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bologna per la classe concorsuale Scuola dell'infanzia (AAAA);

b) alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nella vigente graduatoria ad esaurimento della provincia di Bologna per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE);

- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito

di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

***

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

(EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "*tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Bologna*";

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna, lì 15.02.2017

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giorgio Sacco

Dichiarazione di valore della causa

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Si versa il relativo contributo unificato pari ad euro 259,00.
Bologna, lì 15.02.17

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giorgio Sacco

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO TEL. 081953364 Fax 0815162991
CELL. 328.9542434
Pec avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta Sabrina Oricchio nomino quali miei difensori e procuratori, l'Avv. Maddalena Sisinni del Foro di Salerno e l'avv. Giorgio Sacco del foro di Bologna in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo con loro domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio Sacco sito in Bologna alla via San Felice, 6. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Nome del cliente

Sabrina Oricchio

Vera ed autentica la superiore firma Avv. Maddalena Sisinni

Maddalena Sisinni

Firmato Da: SISINNI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f29fa46e3d32235fd718430965c18ab

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato dott. Carlo Sorgi designato per la trattazione della causa nel procedimento n. 465/2017;
letto il ricorso che precede, presentato da SABRINA ORICCHIO;
visti gli artt. 415, comma 2° e 416, comma 1° e 2° c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 6/6/2017 , alle ore 10,15 presso gli uffici della sezione lavoro del Tribunale di Bologna via Farini n.1, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.
Con avviso che non si potrà tener conto dei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

FISSA

Ai fini della richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 4/4/2017, alle ore 11,00 presso gli uffici della sezione lavoro del Tribunale di Bologna via Farini n.1, assegnando alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso al 15/3/2017
Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. sussistendone i presupposti autorizza la notifica del ricorso ai potenziali controinteressati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e inserzione nella gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione; alle amministrazioni convenute, mediante notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Bologna, 28/02/2017

Il Giudice
Carlo Sorgi

Il Cancelliere

Firmato Da: SORGI CARLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 165130